

FERROVIE DEL NORD BARESE



FERROTRAMVIARIA SpA

DISPOSIZIONI

per il servizio con
Dirigente Coordinatore Centrale

IS04 Rev.0 del 9-4-2010

Edizione 2009

Ristampa 2010

EMISSIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
		 IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO

Elenco degli OdS che hanno modificato l'istruzione per il servizio del Coordinatore Centrale

N	Ordine di Servizio N. del	Riferimento Nullaosta/Approvazione

INDICE

INDICE	2
ART. 1	Generalità	3
ART. 2	Responsabilità	4
ART. 3	Attribuzioni e facoltà del Dirigente Coordinatore Centrale	4
ART. 4	Grafico reale	5
ART. 5	Attribuzione dei dirigenti locali	5
ART. 6	Comunicazioni telefoniche	6
ART. 7	Effettuazione treni straordinari	6
ART. 8	Effettuazione treni supplementari	6
ART. 9 -	Soppressione, fusione e sostituzione treni	7
ART. 10 –	Spostamento d’incrocio e di precedenza	7
ART. 11 –	Interruzione di circolazione – circolazione a binario unico su linea a doppio	7
ART. 12 –	Guasto delle telecomunicazioni	7
ART. 13 –	Obbligo assunzione informazioni	8

DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO CON DIRIGENTE COORDINATORE CENTRALE

ART. 1 - Generalità

1. Al fine di massimizzare la produttività di impianti e linee in particolari condizioni di intensità di traffico, perturbazioni della circolazione, variazioni dei programmi di esercizio e in tutti i casi in cui si rilevi l'esigenza di coordinare le attività e assumere provvedimenti atti a mantenere o ristabilire la regolarità della circolazione, la Direzione di Esercizio può affidare, in periodi programmati della giornata o in particolari situazioni di esercizio, la direzione della circolazione dei treni ad un agente denominato Dirigente Coordinatore Centrale, il quale da un determinato posto, avendo a sua disposizione tutti gli elementi necessari dà, in ogni momento, le informazioni, i consigli o gli ordini occorrenti per mantenere o ristabilire la regolarità della corsa dei treni.

La mansione essenziale del Dirigente Coordinatore Centrale è di curare la regolarità della circolazione dei treni, eliminando le cause dei ritardi e di ottenere in generale il migliore impiego del personale e il più intenso sfruttamento dei mezzi di cui la linea dispone.

2. L'Ufficio del Dirigente Coordinatore Centrale deve essere considerato a tutti gli effetti come posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo Unità Tecnica Movimento ed il personale adibitovi, qualunque ne sia la qualifica, opera per delega degli Uffici Superiori.
3. Il Dirigente Coordinatore Centrale, a mezzo telefono e/o delle eventuali attrezzature dei dispositivi informatici di cui dispone, corrisponde con le stazioni e con gli Impianti dell'esercizio; segue costantemente la corsa dei treni anche attraverso il grafico reale e si tiene informato di tutti gli elementi (trazione, personale, composizione, ecc.) e circostanze interessanti i treni stessi.

Il sistema del Dirigente Coordinatore Centrale facilita quindi la scelta delle stazioni più appropriate per precedenze ed incroci anormali, la pronta conoscenza delle fermate prolungate in linea o della corsa irregolare dei treni, la determinazione delle stazioni in grado di ricevere o trattenere un treno, la scelta del momento più opportuno per le manovre interessanti i binari di circolazione.

Perciò è fatto obbligo agli agenti delle stazioni delle linee di dare pronto annuncio anche al Dirigente Coordinatore Centrale delle anomalie interessanti la circolazione dei treni.

Analogamente dovranno essere segnalate prontamente al Dirigente Coordinatore Centrale anche le anomalie od i fatti di importanza relativi agli impianti ferroviari.

Nei casi di presenziamento straordinario e non programmato del proprio ufficio il Dirigente Coordinatore Centrale comunica, con apposito dispaccio, la sua presenza a tutte le stazioni e avvisa verbalmente i responsabili delle Unità Tecniche del Settore Trasporto e Infrastruttura.

ART. 2 - Responsabilità

1. Il sistema d'esercizio con Dirigente Coordinatore Centrale non modifica alcuna delle disposizioni dei vigenti regolamenti circa la responsabilità dei dirigenti locali, ma può limitarne le iniziative per quanto concerne la regolazione della circolazione.

I dirigenti locali restano responsabili dei provvedimenti che loro spettano per assicurare la regolarità e la sicurezza della circolazione dei treni. Le informazioni che essi possono ottenere con la massima prontezza dal Dirigente Coordinatore Centrale li mettono in condizioni di poter svolgere il loro servizio con piena cognizione di causa, cosicché non avranno alcuna giustificazione per le irregolarità di servizio dovute alla mancanza di informazioni, che avrebbero dovuto tempestivamente richiedere e potuto ottenere dal Dirigente Coordinatore Centrale.

Il Dirigente Coordinatore Centrale, più informato dei dirigenti locali della situazione dei treni sulla linea, ordina i provvedimenti più adatti, e prende accordi per la loro attuazione.

All'occorrenza il Dirigente Coordinatore Centrale fornisce al dirigente locale, a sua richiesta, consigli inerenti al servizio che questi deve svolgere nel suo impianto.

2. Il Dirigente Coordinatore Centrale assume la responsabilità degli ordini dati ed i dirigenti locali sono responsabili della loro attuazione; ma i dirigenti locali sono a loro volta tenuti a segnalare immediatamente al Dirigente Coordinatore Centrale le circostanze di fatto o di esercizio che possono indurre a modificare le direttive ricevute; qualora eccezionalmente il dirigente locale ritenga necessario adottare provvedimenti diversi da quelli ordinati dal Dirigente Coordinatore Centrale ne assume l'intera responsabilità; di eventuali disservizi causati il Dirigente Coordinatore Centrale dovrà fare apposita relazione al Capo Unità Tecnica Movimento.

ART. 3 - Attribuzioni e facoltà del Dirigente Coordinatore Centrale

1. Il Dirigente Coordinatore Centrale deve:

- a) raccogliere le informazioni relative alla circolazione dei treni, trasmettere alle stazioni interessate, di propria iniziativa o dietro loro richiesta, le informazioni stesse e disporre i provvedimenti più opportuni per la regolarità del servizio;
- b) comunicare alle stazioni interessate i probabili ritardi, determinare i ritardi effettivi, sostituirsi alle singole stazioni per annunciare i ritardi stessi, intervenire per gli spostamenti d'incrocio o di precedenza che ne conseguono e indicare alle stazioni il momento più opportuno per eseguire le eventuali manovre interessanti i binari di corsa;
- c) tenersi in contatto permanente con le stazioni che si possono trovare in difficoltà per ricevere liberamente i treni, coordinare i provvedimenti da prendere per alleggerire il loro servizio ed impartire le disposizioni opportune alle stazioni origine di treni e di passaggio o di diramazione per sopprimere, fondere, ritardare, ecc.;
- d) servire di collegamento fra le stazioni e l'Unità Tecnica Officina, comunicando l'ora di arrivo probabile delle locomotive isolate o dei treni, le cui locomotive devono essere sostituite, tenendo i depositi stessi al corrente dei principali incidenti di circolazione che potrebbero avere qualche influenza sui turni delle locomotive.

Il Dirigente Centrale può modificare, sempre per d'accordo con il Coordinatore della Trazione - Scorta treni, l'utilizzazione delle locomotive e degli agenti ai treni per il loro migliore impiego;

- e) ove disposto dall'Unità Tecnica Movimento, trasmettere alle stazioni gli ordini del Capo Unità ed accettare le comunicazioni che le stazioni stesse dovessero fare a detto Ufficio. Quando l'Ufficio dell'Unità Movimento non è in funzione, regolarizzare le situazioni eccezionali che si presentassero nel servizio.

2. Il Dirigente Coordinatore Centrale ha facoltà di assumere in speciali condizioni di circolazione o in caso di guasto al blocco automatico la dirigenza del movimento - **ai soli effetti del distanziamento dei treni** - di tutte o di alcune delle stazioni disabilite, sempreché nelle medesime si trovi un agente autorizzato ad accertare se i treni sono completi ed a trasmettere i fonogrammi di partenza. In tal caso il Dirigente Coordinatore Centrale dovrà prescrivere a tutti i treni la fermata nelle stazioni disabilite di cui egli ha assunto la dirigenza e scambiare i regolari fonogrammi di movimento coi capitreno, con l'agente che presenzia la stazione e coi dirigenti delle stazioni vicine abilitate.
3. Non appena sia venuto a conoscenza del verificarsi di incidenti che interessino la sicurezza della circolazione, il Dirigente Coordinatore Centrale è tenuto a prendere, in base agli elementi di cui dispone, tutte le opportune iniziative che siano richieste dalla situazione e che gli siano consentite dai collegamenti telefonici.
Egli è inoltre tenuto a dare pronto avviso dell'accaduto, direttamente od a mezzo dei dirigenti locali, agli Uffici Superiori.
In attesa dell'intervento dei Superiori il Dirigente Coordinatore Centrale deve indirizzare e consigliare i dirigenti locali, e, se necessario, impartire precisi ordini sui provvedimenti da adottare a seconda delle esigenze.
4. Il Dirigente Coordinatore Centrale deve essere a conoscenza delle caratteristiche degli impianti della linea e, in occasione di sostanziali modifiche tecniche, deve recarsi sulla linea e negli scali per prenderne conoscenza.

ART. 4 - Grafico reale

1. Il Dirigente Coordinatore Centrale ha a sua disposizione attrezzature informatiche di supervisione della circolazione per tracciare il grafico reale della marcia dei treni.
2. Il grafico, che può essere ricavato anche in modo automatico, permette di rilevare tutte le anomalie di circolazione e le ripercussioni sui successivi treni.
3. Il Dirigente Coordinatore Centrale registra le irregolarità constatate, agevolando così agli Uffici la revisione dell'andamento dei treni e lo studio delle modificazioni che conviene apportare agli orari per facilitare il lavoro delle stazioni o meglio utilizzare gli intervalli di meno intensa circolazione.

ART. 5 - Attribuzioni dei dirigenti locali

1. Ai dirigenti locali permane intero l'obbligo di adottare tutte le disposizioni e di ottemperare a tutte le prescrizioni regolamentari per garantire la regolarità e la sicurezza della circolazione dei treni e del servizio.
2. I dirigenti locali devono inoltre rispondere immediatamente ad ogni chiamata del Dirigente Coordinatore Centrale e fornirgli senza indugio le informazioni che vengono loro richieste.
3. In tutti i casi di avaria della rete aziendale intranet e/o del personal computer, i dirigenti locali devono comunicare verbalmente al Dirigente Coordinatore Centrale le ore di arrivo, di partenza o di transito di tutti i treni.

4. Il dirigente locale della stazione che per primo riceve l'avviso di un'interruzione accidentale della circolazione su uno dei binari delle linee a doppio binario deve darne subito partecipazione al Dirigente Coordinatore Centrale.
5. I dirigenti locali devono annunciare senza indugio al Dirigente Coordinatore Centrale qualunque fatto od inconveniente che possa comunque perturbare la regolarità del servizio.
Queste comunicazioni sono date al Dirigente Coordinatore Centrale a solo titolo informativo e non esonerano le stazioni dall'adottare le misure regolamentari di sicurezza, come è detto al comma 1.
6. Il dirigente locale, al quale sia pervenuta la domanda della locomotiva di soccorso, deve informarne immediatamente il Dirigente Coordinatore Centrale.

ART. 6 - Comunicazioni telefoniche

1. Il telefono di servizio del Dirigente Coordinatore Centrale è riservato esclusivamente alle comunicazioni relative alla circolazione dei treni e alle comunicazioni di servizio.
2. Le comunicazioni telefoniche devono avvenire nella forma più breve.
3. Tutti i dispacci devono essere registrati dal Dirigente Coordinatore Centrale sul protocollo telefonico mod. M.100/S a lui in dotazione; la Direzione dell'Esercizio può peraltro disporre, per semplificare le registrazioni da parte del Dirigente Coordinatore Centrale, l'adozione di altri sistemi, stabilendone le caratteristiche e le modalità per l'uso.

ART. 7 - Effettuazione dei treni straordinari

1. Il dirigente locale, per l'effettuazione di un treno straordinario, deve rivolgersi al Dirigente Coordinatore Centrale. Questi, tenendo presenti le eventuali disponibilità di locomotiva e di personale di scorta sulla linea, si metterà d'accordo col deposito locomotive, col capo unità trazione/scorta treni per l'effettuazione dello straordinario.
Il Dirigente Coordinatore Centrale, su autorizzazione della Direzione di Esercizio, stabilirà lo straordinario più opportuno ed autorizzerà il dirigente locale alla diramazione dell'annuncio.
2. La stazione d'origine dello straordinario, una volta diramato l'annuncio, comunica al Dirigente Coordinatore Centrale che lo straordinario è stato regolarmente annunciato.

ART. 8 - Effettuazione dei treni supplementari

Il Dirigente locale, in relazione alle occorrenze, può effettuare treni supplementari (art. 12 R.C.T.) dandone avviso preventivo al Dirigente Coordinatore Centrale. Per la circolazione dei treni supplementari le stazioni devono provvedere come stabilito dal Regolamento Circolazione Treni.

ART. 9 - Soppressione, fusione e sostituzione dei treni

Per la soppressione, fusione e sostituzione dei treni le stazioni devono provvedere come stabilito dal Regolamento Circolazione Treni. Il Dirigente Coordinatore Centrale, su autorizzazione della Direzione di Esercizio, può disporre la soppressione di treni con servizio viaggiatori.

ART. 10 - Spostamenti d'incrocio e di precedenza

1. Il Dirigente Coordinatore Centrale, verificandosi ritardi nella circolazione dei treni, è tenuto ad intervenire prontamente per gli opportuni spostamenti di incrocio o di precedenza, precisandone la sede adatta.
Per detti spostamenti egli farà subito le necessarie comunicazioni alle stazioni interessate, ma ad esse resta l'obbligo di provvedere con le modalità stabilite dal Regolamento per la circolazione dei treni.
2. I dirigenti locali sono in special modo tenuti a seguire gli ordini del Dirigente Coordinatore Centrale; la responsabilità che ad essi potrebbe far carico per avere disposto in modo non conforme agli ordini ricevuti dal Dirigente Coordinatore Centrale (articolo 2 comma 2) assume particolare carattere di gravità.
3. Indipendentemente dall'intervento del Dirigente Coordinatore Centrale, resta pure l'obbligo ai dirigenti locali di prendere l'iniziativa degli spostamenti d'incroci o di precedenza, informandone preventivamente, sempre che sia possibile, il Dirigente Coordinatore Centrale.

ART. 11 - Interruzione di circolazione - Circolazione a binario unico su linea a doppio

1. Spetta al Dirigente Coordinatore Centrale di autorizzare verbalmente, ai soli fini della programmazione, il dirigente locale a concedere l'interruzione, programmata o di servizio per esigenze di movimento, della circolazione della linea o di un binario su linee a doppio. Spetta al dirigente locale l'accertamento della libertà della tratta da interrompere ed il rispetto di quanto previsto dalle norme dell'art.16 RCT.
2. Il dirigente locale deve informare verbalmente il Dirigente Coordinatore Centrale dell'ora reale di inizio dell'interruzione e parimenti dare tempestiva comunicazione dell'ora di termine dell'interruzione.
3. Durante le interruzioni il Dirigente Coordinatore Centrale è tenuto ad intervenire, a norma dell'art. 3, allo scopo di ridurre gli effetti negativi delle interruzioni stesse sulla regolarità della circolazione.

ART. 12 - Guasti delle telecomunicazioni

1. Una stazione che per una qualsiasi ragione rimanga sprovvista delle telecomunicazioni con altre stazioni, potrà provvedere, in caso di speciali emergenze allo scambio dei dispacci di movimento per il tramite del Dirigente Coordinatore Centrale.
2. Se per una qualsiasi ragione venisse a mancare il funzionamento del telefono fra Dirigente Coordinatore Centrale ed una stazione, questa limiterà le comunicazioni col Dirigente

Coordinatore Centrale a quelle di maggiore importanza, e si servirà per le medesime dei circuiti telefonici disponibili con le altre stazioni, appoggiandole, con appositi dispacci.

3. Nel caso venisse a mancare la comunicazione telefonica fra Dirigente Coordinatore Centrale e tutte o parte delle stazioni della linea, i dirigenti locali del tratto in cui viene a mancare la comunicazione telefonica dovranno regolarsi come se la linea non fosse esercitata con Dirigente Coordinatore Centrale.

ART. 13 – Obbligo assunzione informazioni

I responsabili delle Unità Tecniche dell'esercizio, ogni qualvolta l'interesse del servizio lo richieda, non devono esitare ad assumere tempestive informazioni dal Dirigente Coordinatore Centrale su tutto ciò che si riferisce alla circolazione.